



*Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali*

IL MINISTRO

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA ALLA
TUTELA DELLE PERSONE MAGGIORMENTE SUSCETTIBILI
AGLI EFFETTI DELLE ONDATE DI CALORE**

VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali:

CONSIDERATO che le attuali condizioni meteorologiche stagionali, caratterizzate da un anomalo innalzamento delle temperature e dei tassi di umidità, impongono di intervenire con tempestività su tutto il territorio nazionale al fine di attivare adeguati interventi necessari per prevenire gravi danni alla salute alle categorie più esposte e, in particolare, alle persone anziane che versano in condizioni di difficoltà fisiche, sociali ed economiche:

CONSIDERATO che le conoscenze scientifiche oggi disponibili dimostrano che le prime ondate di calore sono quelle che determinano un incremento del tasso di mortalità e che l'efficacia degli interventi di prevenzione dei danni alla salute delle persone si fonda soprattutto sull'identificazione dei soggetti che, per età, caratteristiche sanitarie e sociali, sono maggiormente suscettibili agli effetti nocivi delle ondate di calore, nonché sulla offerta per tali soggetti a rischio elevato, delle attività e dei servizi sanitari e sociali, disponibili sul territorio;

RAVVISATA la necessità di disporre con sufficiente anticipo, rispetto al verificarsi delle condizioni di emergenza, di idonee informazioni sanitarie e sociali sulla sensibilità agli effetti nocivi delle ondate di calore, per costruire, aggiornare ed utilizzare anagrafi regionali e locali della "popolazione fragile";

CONSIDERATA la necessità di monitorare continuamente gli effetti sulla salute delle ondate di calore e l'efficacia degli interventi di prevenzione messi in atto, attraverso l'attivazione di validi sistemi di sorveglianza epidemiologica, al fine di aggiornare costantemente i programmi di intervento;

RITENUTO necessario che i servizi sanitari regionali e le aziende sanitarie locali si avvalgano della facoltà di acquisire ed utilizzare dalle anagrafi comunali della popolazione residente, per la predetta finalità di pubblica utilità, gli elenchi di tutte le persone di età pari o superiore ad anni sessantacinque, sottraendo tali informazioni al preventivo loro consenso per l'acquisizione e il trattamento dei dati sensibili di cui agli articoli 18, comma 4 e 19, comma 3 del sopracitato decreto legislativo n. 196 del 2003;

RILEVATO che le ulteriori iniziative di sostegno e assistenza prestate in particolare in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto, sono individuate come attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera b) del sopracitato decreto legislativo n. 196 del 2003:

TENUTO CONTO che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha elaborato, aggiornato e diffuso apposite linee guida per promuovere la messa a punto di piani locali di sorveglianza e di risposta verso gli effetti sulla salute delle ondate di calore:

CONSIDERATO che a tal fine si rende indispensabile intervenire con immediatezza allo scopo di conoscere l'esatta entità, quantitativa e qualitativa dei soggetti beneficiari dei suddetti interventi:

RITENUTI sussistenti i presupposti di contingibilità ed urgenza per provvedere nei termini indicati,

ORDINA:

Art. 1

1. Ai fini della pianificazione, organizzazione, gestione e valutazione dei programmi di emergenza per la prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore, con particolare riferimento alla organizzazione e gestione delle "anagrafi della fragilità" e dei sistemi di sorveglianza epidemiologica, le amministrazioni comunali trasmettono ai servizi sanitari regionali e alle aziende sanitarie locali gli elenchi anagrafici della popolazione residente di età pari o superiore ad anni sessantacinque, aggiornati alla data del 1 aprile, nonché i successivi aggiornamenti con periodicità definita da ciascuna regione.

2. I servizi sanitari regionali e le aziende sanitarie locali, avvalendosi dei dati di cui al comma 1 e di altri dati ritenuti idonei a individuare le persone interessate, intraprendono in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile, ogni opportuna iniziativa volta a prevenire e a monitorare danni gravi ed irreversibili alle persone a causa delle anomale condizioni climatiche legate alla stagione estiva, specie in favore di soggetti più suscettibili agli effetti delle ondate di calore per condizioni di età, salute, solitudine e fattori socio ambientali.
3. Le amministrazioni comunali provvedono analogamente, anche attraverso servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, di accompagnamento e di trasporto.

Art. 2

1. La presente ordinanza ha validità fino alla data del 30 ottobre 2009.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, **26 MAG. 2009**

p. il Ministro
Il Vice Ministro
Prof. Ferruccio Fazio

